

EMENDAMENTI 001-012

presentati da Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relazione**Matthias Groot****A7-0399/2013**

Modifica di determinate direttive nei settori dell'ambiente, dell'agricoltura, della politica sociale e della sanità pubblica a motivo del cambiamento di status di Mayotte

Proposta di direttiva (COM(2013)0418 – C7-0176/2013 – 2013/0192(COD))

Emendamento 1**Proposta di direttiva****Considerando 1***Testo della Commissione*

(1) Tramite la decisione 2012/419/UE³, il Consiglio europeo ha deciso di modificare lo status di Mayotte nei confronti dell'Unione europea con effetto dal 1° gennaio 2014. A partire da tale data Mayotte cesserà pertanto di essere un territorio d'oltremare e diventerà una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 e dell'articolo 355, paragrafo 1, *del trattato sul funzionamento dell'Unione europea*. Il diritto dell'Unione sarà applicabile a Mayotte a partire *da tale data*. Risulta appropriato adottare alcuni provvedimenti specifici giustificati dalla situazione particolare di Mayotte in diversi settori.

Emendamento

(1) Tramite la decisione 2012/419/UE³, il Consiglio europeo ha deciso di modificare lo status di Mayotte nei confronti dell'Unione europea con effetto dal 1° gennaio 2014. A partire da tale data Mayotte cesserà pertanto di essere un *paese o* territorio d'oltremare *ai sensi dell'articolo 198 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)* e diventerà una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 e dell'articolo 355, paragrafo 1 *TFUE*. *A seguito di tale cambiamento dello status giuridico di Mayotte*, il diritto dell'Unione sarà applicabile a Mayotte a partire *dal 1° gennaio 2014*. È opportuno adottare alcuni provvedimenti specifici giustificati dalla particolare situazione *strutturale, sociale, ambientale ed economica* di Mayotte *e dal suo nuovo status di regione*

ultraperiferica, in diversi settori.

³ GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131.

³ GU L 204 del 31.7.2012, pag. 131.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Nel settore agricolo, per quanto riguarda la direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole⁵, va notato che a Mayotte le galline ovaiole sono allevate in gabbie non modificate. Considerando l'ingente lavoro preparatorio ed i notevoli investimenti richiesti per sostituire le gabbie non modificate con gabbie modificate o altri sistemi alternativi, risulta necessario, in relazione alle galline ovaiole attive il 1° gennaio 2014, differire il divieto di utilizzare gabbie non modificate per un periodo non superiore ai **12 mesi** a partire da tale data. La sostituzione delle gabbie deve essere evitata durante il ciclo di deposizione delle galline ovaiole. Al fine di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza, le uova prodotte negli stabilimenti dotati di gabbie non modificate devono essere commercializzate solamente sul mercato locale di Mayotte. Al fine di agevolare i controlli necessari, le uova prodotte in gabbie non modificate devono recare un marchio speciale.

⁵ GU L 203 del 3.08.1999, pag. 53.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 6

Emendamento

(4) Nel settore agricolo, per quanto riguarda la direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole⁵, va notato che a Mayotte le galline ovaiole sono allevate in gabbie non modificate. Considerando **le restrizioni economiche e sociali a Mayotte**, l'ingente lavoro preparatorio ed i notevoli investimenti richiesti per sostituire le gabbie non modificate con gabbie modificate o altri sistemi alternativi, risulta necessario, in relazione alle galline ovaiole attive il 1° gennaio 2014, differire il divieto di utilizzare gabbie non modificate per un periodo non superiore ai **quattro anni** a partire da tale data. La sostituzione delle gabbie deve essere evitata durante il ciclo di deposizione delle galline ovaiole. Al fine di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza, le uova prodotte negli stabilimenti dotati di gabbie non modificate devono essere commercializzate solamente sul mercato locale di Mayotte. Al fine di agevolare i controlli necessari, le uova prodotte in gabbie non modificate devono recare un marchio speciale.

⁵ GU L 203 del 3.08.1999, pag. 53.

Testo della Commissione

(6) In relazione alla direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE, la situazione attuale delle acque superficiali a Mayotte è tale da richiedere un miglioramento considerevole al fine di ottemperare alle prescrizioni di tale direttiva. La qualità delle acque di balneazione dipende direttamente dal trattamento delle acque reflue urbane, e le disposizioni della direttiva 2006/7/EC possono essere soddisfatte solo in modo progressivo, una volta che gli agglomerati urbani che incidono sulla qualità delle acque reflue urbane siano in condizioni di rispettare le prescrizioni di cui alla direttiva 91/271/CEE. Risulta pertanto necessario adottare termini temporali specifici per permettere alla Francia di conformarsi agli standard dell'Unione in relazione alla qualità delle acque di balneazione a Mayotte.

Emendamento

(6) In relazione alla direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE, la situazione attuale delle acque superficiali a Mayotte è tale da richiedere un miglioramento considerevole al fine di ottemperare alle prescrizioni di tale direttiva. La qualità delle acque di balneazione dipende direttamente dal trattamento delle acque reflue urbane, e le disposizioni della direttiva 2006/7/EC possono essere soddisfatte solo in modo progressivo, una volta che gli agglomerati urbani che incidono sulla qualità delle acque reflue urbane siano in condizioni di rispettare le prescrizioni di cui alla direttiva 91/271/CEE. Risulta pertanto necessario adottare termini temporali specifici per permettere alla Francia di conformarsi agli standard dell'Unione in relazione alla qualità delle acque di balneazione a Mayotte ***in quanto nuova regione ultraperiferica e data la sua particolare situazione sociale, ambientale ed economica.***

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Nel settore della politica sociale, vanno tenute in considerazione le difficoltà a cui la Francia va incontro per attuare a Mayotte, a partire dal 1° gennaio 2014, la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali). Non esistono a Mayotte strutture tecniche per

Emendamento

(7) Nel settore della politica sociale, vanno tenute in considerazione le difficoltà a cui la Francia va incontro per attuare a Mayotte, a partire dal 1° gennaio 2014, la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali). ***Data la sua particolare situazione attuale sul piano***

l'attuazione dei provvedimenti richiesti per conformarsi a tale direttiva nel settore delle radiazioni ottiche artificiali. È pertanto **possibile** accordare alla Francia una deroga a determinate disposizioni di tale direttiva fino al 31 dicembre 2017, a condizione che tali strutture non siano disponibili a Mayotte e fatti salvi i principi generali di protezione e prevenzione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.

sociale ed economico, non esistono a Mayotte strutture tecniche per l'attuazione dei provvedimenti richiesti per conformarsi a tale direttiva nel settore delle radiazioni ottiche artificiali. È pertanto **opportuno** accordare alla Francia una deroga a determinate disposizioni di tale direttiva fino al 31 dicembre 2017, a condizione che tali strutture non siano disponibili a Mayotte e fatti salvi i principi generali di protezione e prevenzione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori.

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 91/271/CEE

Articolo 3 – paragrafo 1 bis – trattino 1

Testo della Commissione

- entro il 31 dicembre 2020 per gli agglomerati urbani con oltre **10 000** a.e., che generano almeno il 70% del carico di Mayotte;

Emendamento

- entro il 31 dicembre 2020 per gli agglomerati urbani con oltre **15 000** a.e., che generano almeno il 70% del carico di Mayotte;

Emendamento 6

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 1

Direttiva 91/271/CEE

Articolo 3 – paragrafo 1 bis – trattino 2

Testo della Commissione

- entro il 31 dicembre 2027 per tutti gli altri agglomerati urbani."

Emendamento

- entro il 31 dicembre 2027 per tutti gli altri agglomerati urbani **con oltre 2 000 a.e.**"

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 91/271/CEE

Articolo 4 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione

1 bis) In deroga al disposto del paragrafo 1, per quanto concerne Mayotte, la Francia garantisce che le acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente:

- entro il 31 dicembre 2020 per gli agglomerati urbani con oltre 15 000 a.e., che, insieme agli agglomerati urbani di cui all'articolo 5, paragrafo 2 bis, generano almeno il 70% del carico di Mayotte;
- entro il 31 dicembre 2027 per tutti gli **altri** agglomerati urbani."

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Direttiva 91/271/CEE

Articolo 5 – paragrafo 2 bis – trattino 1

Testo della Commissione

– entro il 31 dicembre 2020 per gli agglomerati urbani con oltre **10 000** a.e., che, insieme agli agglomerati urbani di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, generano almeno il 70% del carico di Mayotte;

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 – lettera a

Direttiva 91/271/CEE

Articolo 5 – paragrafo 2 bis – trattino 2

Testo della Commissione

– entro il 31 dicembre 2027 per **tutti** gli **altri** agglomerati urbani."

Emendamento

1 bis) In deroga al disposto del paragrafo 1, per quanto concerne Mayotte, la Francia garantisce che le acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un trattamento equivalente:

- entro il 31 dicembre 2020 per gli agglomerati urbani con oltre 15 000 a.e., che, insieme agli agglomerati urbani di cui all'articolo 5, paragrafo 2 bis, generano almeno il 70% del carico di Mayotte;
- entro il 31 dicembre 2027 per tutti gli agglomerati urbani **con oltre 2 000 a.e.**"

Emendamento

– entro il 31 dicembre 2020 per gli agglomerati urbani con oltre **15 000** a.e., che, insieme agli agglomerati urbani di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, generano almeno il 70% del carico di Mayotte;

Emendamento

– entro il 31 dicembre 2027 per gli agglomerati urbani **con oltre 2 000 a.e.**

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 91/271/CEE

Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis) all'articolo 7 è aggiunto il comma seguente:

"In deroga al primo comma, il termine ivi riferito, per quanto concerne Mayotte, è il 31 dicembre 2027."

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 2

Direttiva 1999/74/CE

Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

" 3. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 2, le galline ovaiole **attive** a Mayotte **il 1° gennaio 2014 e** allevate **a tale data** nelle gabbie di cui al presente capo **possono continuare ad essere allevate in tali gabbie** fino al 31 dicembre **2014**.

"3. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 2, le galline ovaiole a Mayotte **possono continuare a essere** allevate nelle gabbie di cui al presente capo fino al 31 dicembre **2017**."

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva entra in vigore il **ventesimo** giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.